

N. 1101

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore CUOMO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2013 Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico

Onorevoli Senatori. – Il delicato assetto geomorfologico del nostro Paese, reso vulnerabile da uno sviluppo antropico disordinato e spesso speculativo, e le sempre più frequenti piogge alluvionali che si abbattono sul territorio nazionale, in larga misura dovute ai cambiamenti climatici in atto, pongono drammaticamente in evidenza il problema del dissesto idrogeologico, dal quale ormai quasi nessuna regione italiana può considerarsi indenne.

Fino alla metà degli anni Novanta sul territorio nazionale si registravano calamità atmosferiche, tra loro distanziate nel tempo, con effetti talvolta eclatanti e con conseguenti rilevantissimi danni. Negli ultimi quindici anni vi è stato un susseguirsi di eventi in tempi molto più ravvicinati che, oltre ad interessare regioni a rischio idrogeologico conclamato, si sono verificati anche in aree geografiche non particolarmente esposte alla stregua delle cognizioni scientifiche.

Ogni volta che si produce un accadimento del genere, il dibattito si incentra sulla necessità di affrontare le questioni alla radice, prospettando soluzioni adeguate: la vulnerabilità del terreno e le manomissioni che la aggravano ulteriormente, la fragilità degli argini dei corsi fluviali, la conseguente insicurezza dell'abitato, l'urgenza di una radicata cultura della previsione e della prevenzione, di interventi di bonifica – a partire dai costoni rocciosi nelle zone ad alta pericolosità, di sistemi di regimazione delle acque, di sofisticate azioni di monitoraggio del territorio e di più diffusi sistemi di alletta, e - non da ultimo - di una capillare e continuativa attivazione degli organi della Protezione civile, in quanto strumenti permanenti di tutela della incolumità delle persone e della salvaguardia dei territori.

È altrettanto ricorrente che l'attenzione si soffermi anche sul disordine normativo, sul-l'esigenza di individuare con certezza attraverso la legge i soggetti istituzionali titolari delle diverse competenze; in una parola, sul-l'inadeguatezza e la frammentarietà del quadro vigente dal punto di vista legislativo e amministrativo.

A questo particolare problema il presente disegno di legge, che riprende il testo dell'atto Senato n. 2644 presentato dal Senatore Andria nel corso della 16^a legislatura, intende dare una possibile risposta, a partire dall'oggettiva considerazione degli avanzamenti compiuti in materia, innanzitutto attraverso la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile e, più recentemente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cosiddetto testo unico in materia ambientale, che nella parte terza concentra le disposizioni legislative in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

A questa cornice legislativa generale si devono sommare le numerose disposizioni, spesso adottate con atti di decretazione d'urgenza in coincidenza di singoli eventi calamitosi, che hanno ulteriormente dettagliato gli interventi di gestione delle emergenze – delineando nuovi organismi da attivare *ad hoc* o attribuendo nuove funzioni ai soggetti istituzionalmente preposti – con il risultato di rendere a tutt'oggi ancora parzialmente confusa o scarsamente integrata la «filiera istituzionale delle competenze».

In alcuni casi, tali provvedimenti d'urgenza – pure riferiti a specifiche calamità – sono confluiti nella legislazione generale: per esempio, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, che nella parte relativa all'obbligo di adozione di piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) è stato assorbito dal citato testo unico in materia ambientale.

Dal medesimo decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, si è peraltro originata una normativa che, sebbene di rango non primario, è tuttavia divenuta un importante punto di riferimento per l'individuazione dei soggetti istituzionali e degli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza. Il riferimento è alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, che tra le altre cose prevede misure di previsione e prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico ed idraulico che, per esplicare pienamente la loro efficacia, dovrebbero essere tradotte in norme di legge di rango primario e rafforzate attraverso nuovi e più vincolanti obblighi di ottemperanza a carico degli enti territoriali interessati.

Il presente disegno di legge coglie, appunto, l'esigenza e le aspettative di riordino e di rafforzamento della «filiera istituzionale delle competenze», al duplice fine di dare concreta effettività agli obblighi di legge vigenti e di sostenere, anche finanziariamente, gli enti territoriali a questo titolo coinvolti.

Le norme vigenti infatti già assorbono, attraverso una precisa indicazione, i problemi relativi alla mappatura del rischio idraulico e idrogeologico, e in fondo la risposta più compiuta che fino ad oggi sia stata data è proprio la predisposizione delle mappe del rischio idrogeologico (di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Viceversa non hanno trovato esito - salvo rare eccezioni - altre opportune previsioni formulate nello stesso articolo del medesimo strumento legislativo: piani di emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone nelle aree a maggior rischio; misure di incentivazione da parte delle regioni alle quali accedere per l'adeguamento delle infrastrutture e per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private.

Vi è dunque in primo luogo la necessità di un meccanismo più stringente volto non soltanto a stabilire «chi fa che cosa», ma anche a richiamare alla rispettiva responsabilità e al puntuale adempimento del proprio compito ciascun soggetto preposto.

L'altro aspetto preso in considerazione in questo contesto è quello della garanzia di un monitoraggio continuativo ed «esperto» del rischio idrogeologico e idraulico, che porti la responsabilizzazione istituzionale sempre più al livello delle funzioni amministrative ordinarie e non strettamente emergenziali.

L'indicazione contenuta nel presente disegno di legge della costituzione di una struttura permanente, denominata appunto Comitato operativo permanente (COP), in ciascuna regione risponde a questa logica. Altrettanto si dica per la costituzione di presidi idrogeologici permanenti nelle aree classificate a rischio elevato e molto elevato, intesi quali organismi capaci di mobilitare per così dire «in tempo di pace» – le competenze tecniche e gli strumenti di sorveglianza che l'ordinamento riserva oggi agli organismi funzionanti solo per il tempo dell'emergenza: e cioè, in primo luogo, i Centri operativi misti (COM) e i Centri operativi comunali (COC).

La composizione, le modalità di funzionamento, la cadenza periodica degli adempimenti proposte per questi organismi offrono il quadro di una metodologia effettivamente innovativa e, a monte, della reale volontà di affrontare profondamente la questione e di attrezzare una risposta più matura e al passo con i tempi al problema del rischio idrogeologico.

In coerenza con tale approccio, si impone come più stringente anche l'obbligo per le regioni della costituzione dell'ufficio geologico regionale, che si avvalga di figure e profili tecnico-professionali in grado di assolvere alle funzioni di rilevanza peculiare e per ciò stesso più utili. In sintesi, questo disegno di legge tende a ricostruire e rinforzare la filiera delle competenze e delle responsabilità in materia di difesa del suolo e di protezione civile, riannodando la trama

delle disposizioni legislative vigenti e puntando alla reale attuazione delle stesse, in forma sufficientemente coerente ed omogenea sull'intero territorio nazionale.

Il legislatore, nell'esaminare il presente disegno di legge e nel concorrere alla sua migliore e più appropriata definizione, ha dinanzi a sé due grandi obiettivi: la messa in sicurezza dei territori attraverso la mitigazione del diffuso e talvolta elevatissimo rischio idraulico e idrogeologico; la tutela della pubblica incolumità nella triste ed inaccettabile constatazione che la comunità nazionale – per effetto di questo genere di eventi calamitosi – ha già versato un tributo elevatissimo in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del territorio, che impone una risposta più matura ed una forte responsabilizzazione collettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esercizio delle competenze degli enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile. Modalità di attivazione dei poteri commissariali e sostitutivi)

- 1. Fatti salvi le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi o associazioni, i consorzi di bonifica, le autorità di bacino e le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti in materia di difesa del suolo e protezione civile, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
- 2. In sede di esercizio delle competenze di cui al comma 1, ciascun ente territoriale è tenuto ad adottare gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica periodica del rispetto, da parte degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza, delle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, con specifico riguardo all'ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno ed efficace esercizio delle rispettive competenze.
- 3. In caso di riscontrata inadempienza, parziale o totale, ai sensi del comma 2, l'ente territoriale è tenuto ad informarne sollecitamente il competente Comitato operativo permanente, di cui all'articolo 2. Quest'ultimo, valutata la sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l'incolumità pubblica direttamente derivante dall'inadempienza segnalata, ne informa immediatamente il Governo, ai fini del conferi-

mento di un mandato commissariale ovvero dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Istituzione dei Comitati operativi permanenti)

- 1. Con lo scopo di garantire il coordinamento e la piena ed efficace integrazione su scala regionale delle attività degli organi istituzionali competenti in materia di difesa del suolo e gestione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, in ciascuna regione è istituito il Comitato operativo permanente (COP), quale organismo per la gestione e la prevenzione del rischio idrogeologico e per il coordinamento delle funzioni ordinarie e straordinarie di protezione civile.
- 2. Il COP è presieduto dal presidente della regione, ovvero da un suo delegato, e ad esso partecipano, con le forme e le modalità stabilite da ciascuna regione, i rappresentanti degli enti locali, degli uffici territoriali del governo e degli altri organi istituzionali competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, nonché le amministrazioni preposte ai servizi sanitari e ospedalieri. Il COP si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed è convocato dal presidente della regione con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari e urgenti situazioni contingenti ne richiedano l'immediata convocazione.

3. In via ordinaria, i COP:

- a) individuano le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato presenti nella regione, specificando in dettaglio ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi, utilizzando a tal fine:
- 1) ove adottati, i piani di bacino, i piani stralcio di distretto per l'assetto idro-

geologico e i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui rispettivamente all'articolo 65 e all'articolo 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 2) gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, nonché le tabelle A e B allegate al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- b) controllano, sulla base di periodiche ricognizioni, anche avvalendosi per le valutazioni tecniche degli uffici geologici regionali di cui all'articolo 4, l'ottemperanza di ciascun organo o ente territoriale agli obblighi di legge in materia di difesa del suolo e di protezione civile e verificano, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, le condizioni effettive di operatività dei singoli presidi previsti dalla legislazione vigente, ivi inclusi i presidi idrogeologici permanenti ove costituiti ai sensi dell'articolo 3;
- c) in particolare, con riferimento alle aree di cui alla lettera a):
- 1) accertano l'effettiva adozione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ne verificano la compatibilità e il mutuo coordinamento;
- 2) promuovono e organizzano la costituzione dei presidi idrogeologici permanenti, di cui all'articolo 3, competenti per ciascuna area;
- 3) individuano le aree per le quali la sussistenza di attività agricole deve ritenersi un rilevante presidio mantenutivo del territorio in funzione di prevenzione contro il rischio idrogeologico e idraulico, anche ai

fini del riconoscimento, in sede di programmazione delle politiche regionali per lo sviluppo, di specifici o più rilevanti incentivi economici a favore di tali attività;

- d) segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine dell'adozione dei piani straordinari di cui all'articolo 8, comma 2.
- 4. In caso di calamità naturali o catastrofi, i COP:
- a) predispongono i programmi relativi alle azioni di competenza di ciascun soggetto istituzionale, per quanto concerne il soccorso, l'assistenza generica, sanitaria e ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale;
- b) determinano, in relazione ai programmi di cui alla lettera a), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilità e i mezzi;
- c) per il tempo dell'emergenza collaborano con i centri di coordinamento soccorsi (CCS) e i centri operativi misti (COM), di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ovvero con i presidi idrogeologici permanenti di cui all'articolo 3 della presente legge.
- 5. Le determinazioni dei COP sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, alla regione, nonché alle Prefetture – uffici territoriali del Governo, per la redazione ovvero l'aggiornamento dei piani provinciali di protezione civile.
- 6. Gli articoli 8, 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono abrogati.

Art. 3.

(Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato. Presidi idrogeologici permanenti)

- 1. Per ciascuna area a rischio idrogeologico e idraulico elevato o molto elevato, come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), è istituito il competente presidio idrogeologico permanente, che svolge le seguenti funzioni:
- a) assicurare, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto, nonché di ciascun fattore di rischio idrogeologico e idraulico rilevante per la medesima area;
- b) individuare e organizzare in tempo reale i necessari servizi di contrasto, in particolare di pronto intervento e di prevenzione non strutturale;
- c) supportare tecnicamente i comuni ricadenti nell'area di propria competenza nella predisposizione dei piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) in caso di attivazione, da parte delle autorità competenti, di una fase di pre-allarme o allarme, procedere all'intensificazione e alla specializzazione delle attività di sorveglianza almeno fino alle 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento ovvero alla cessazione dell'allarme.
- 2. Per lo svolgimento delle loro funzioni, i presìdi idrogeologici permanenti sono tenuti ad avvalersi di competenze tecnicoscientifiche adeguate, per numero e area disciplinare, alla tipologia di rischio propria dell'area di riferimento. In particolare, le rispettive dotazioni organiche devono necessariamente prevedere l'inquadramento di geologi e ingegneri, civili e idraulici.

- 3. Alle attività svolte dai presidi idrogeologici permanenti sovrintendono le province, se l'area di riferimento è provinciale o subprovinciale, ovvero le regioni, nonché in caso di emergenza le Prefetture - uffici territoriali del Governo, secondo le prerogative e le competenze stabilite dalla legge. Alle attività dei presidi possono partecipare le Forze di polizia statali, i soggetti del volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, e gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, delle reti di distribuzione dell'energia.
- 4. Nelle aree in cui operano i presidi idrogeologici permanenti, questi ultimi assorbono il ruolo e le funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti, per il tempo dell'emergenza, ai COM e ai centri operativi comunali (COC).

Art. 4.

(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione civile. Ufficio geologico regionale)

- 1. Le regioni che non ne siano dotate provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale quale organo volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo e allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi di personale in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali, da destinare alle attività di controllo e allertamento sul territorio in diretta connessione con le strutture o gli or-

gani individuati dai piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali.

Art. 5.

(Misure di prevenzione per le aree a rischio)

- 1. Gli organi di protezione civile, come individuati dalla normativa vigente per ciascun livello territoriale, predispongono entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbiano già provveduto, i piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compresi il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
- 2. I piani urgenti di emergenza nazionale e regionali individuano le modalità e le forme di coordinamento operativo a livello, rispettivamente, interregionale e subregionale, in modo da assicurare, in caso di necessità, la tempestiva, coordinata ed efficace attivazione di tutti gli organi istituzionalmente preposti al presidio territoriale.

Art. 6.

(Incentivi regionali per l'adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni sono tenute a individuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli incentivi ai quali i soggetti proprietari possono accedere in caso di adeguamento delle infrastruture ovvero di rilocalizzazione fuori dall'area a rischio delle attività produttive e delle abitazioni private.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni che non vi abbiano già provveduto acquisiscono il parere degli enti locali interessati e predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, entro termini prefissati, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione fuori dalle aree di rischio delle attività produttive e delle abitazioni private, a condizione che siano state realizzate in conformità agli strumenti vigenti di pianificazione urbanistica locale.
- 3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono riconosciuti a valere sulle risorse del bilancio regionale e sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, nonché a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 7.

(Incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio)

1. A decorrere dall'anno 2014, l'agevolazione tributaria ai fini IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è riconosciuta, per una quota pari al 41 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute e nei limiti di 78.000 euro per unità immobiliare, limitatamente agli interventi mirati all'adozione di misure antisismiche e di misure finalizzate alla mitigazione del rischio da frana e da alluvione nelle aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della presente legge.

- 2. Nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1, le medesime agevolazioni tributarie sono accordate in via permanente, entro i limiti di importo e con l'aliquota di detrazione previsti dalla disciplina di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per gli interventi orientati alla messa in sicurezza degli immobili dal rischio idrogeologico.
- 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge. d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

(Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico)

- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico, di seguito denominato «Fondo», con dotazione complessiva di 1.000 milioni di euro per il triennio 2014-2016. Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. Il Fondo è destinato al finanziamento di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle segnalazione dei COP, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Di-

partimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 3. Una quota del Fondo è riservata al finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 6, nonché di interventi non strutturali finalizzati, in particolare, al sostegno dei comuni a rischio idrogeologico per la predisposizione ovvero l'aggiornamento e l'effettiva operatività dei piani comunali di protezione civile.
- 4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
- 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di accesso al Fondo.

Art. 9.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Ai fini dell'individuazione di eventuali correttivi legislativi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone una relazione annuale, che è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti, con la quale riferisce sull'esito complessivo delle attività di verifica e controllo svolte sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge. La relazione reca altresì una valutazione dell'efficienza ed efficacia della fi-

liera di competenze territoriali in materia di difesa del suolo, come prevista dalla legislazione vigente, anche con riferimento alle eventuali situazioni di rischio o di emergenza occorse nell'anno precedente.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille; per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille; per la quota eccedente il rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.